

Council of the European Union

> Brussels, 14 October 2014 (OR. en, it)

14280/14

Interinstitutional File: 2014/0218 (COD)

TRANS 477 DAPIX 143 ENFOPOL 314 CODEC 2015 INST 507 PARLNAT 267

COVER NOTE

From:	Italian Parliament
date of receipt:	13 October 2014
То:	General Secretariat of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL facilitating cross-border exchange of information on road safety related traffic offences
	 Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality¹
	- doc 12107 TRANS 373 DAPIX 103 ENFOPOL 225 CODEC 1659
	COM (2014) 476

Delegations will find attached a copy of the above-mentioned letter.

¹ Translation(s) of the opinion may be available in English on the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII n. 73

RISOLUZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

(Estensore CARDINALI)

approvata nella seduta del 18 settembre 2014

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO INTESA AD AGEVOLARE LO SCAMBIO TRANSFRONTALIERO DI INFORMAZIONI SULLE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (COM (2014) 476 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 2014

TIPOGRAFIA DEL SENATO

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario COM (2014) 476 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;

rilevato che la materia oggetto del provvedimento in esame è stata finora regolata dalla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 e recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, entrato in vigore il 22 marzo 2014;

ricordando che l'emanazione della nuova proposta di direttiva si è resa necessaria in seguito all'annullamento della previgente direttiva 2011/ 82/UE disposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 6 maggio 2014 (causa C-43/12), che ha individuato la corretta base giuridica per l'adozione dell'atto nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il miglioramento della sicurezza dei trasporti, anziché, come previsto dalla direttiva precedente, nell'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, in materia di cooperazione tra le forze di polizia;

considerato che la Corte di giustizia, nell'annullare la direttiva previgente, ne ha però mantenuto gli effetti fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva, entro un termine ragionevole che non dovrebbe superare dodici mesi dalla data della sentenza (ossia il 6 maggio 2015);

osservato che la proposta di direttiva in esame riproduce in maniera quasi identica il testo della direttiva precedente, a parte le modifiche necessarie per l'adozione della nuova base giuridica e l'adeguamento dei termini previsti per i vari adempimenti amministrativi;

evidenziato che il recepimento della precedente direttiva 2011/82/ UE e la conseguente attuazione del sistema di scambio di dati ha comportato da parte dei singoli Stati membri un importante sforzo organizzativo e, spesso, anche significativi investimenti di carattere infrastrutturale;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alla posizione del Governo italiano sulla proposta in esame;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto che:

sussiste la necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione europea per realizzare l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 73

gli Stati membri in materia di infrazioni alla sicurezza stradale, consentendo l'identificazione dei conducenti che commettono infrazioni stradali all'estero e assicurando così parità di trattamento fra i conducenti residenti e quelli non residenti;

ai fini del raggiungimento del predetto obiettivo, l'intervento dell'Unione apporta un significativo valore aggiunto accrescendo l'efficienza e la celerità nello scambio di informazioni tra gli Stati membri, attraverso l'adozione di regole e procedure comuni; rafforzando la collaborazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di trasporti e di sicurezza stradale, al fine di migliorare gli strumenti di contrasto alle infrazioni e di prevenzione degli incidenti; agevolando il confronto e quindi, in prospettiva, l'armonizzazione delle legislazioni e delle politiche nazionali in materia di circolazione e di sicurezza stradale all'interno dell'Unione;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

in ossequio alla previsione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e al fine di evitare possibili incertezze interpretative, si valuti l'opportunità di indicare in maniera esplicita, nel testo della proposta di direttiva, che fino alla sua entrata in vigore si applicano le disposizioni della previgente direttiva 2011/82/UE e dei connessi atti con i quali quest'ultima è stata recepita negli ordinamenti nazionali;

appare inoltre opportuno che la nuova direttiva, rispetto a quella 2011/82/UE annullata, pur tenendo conto delle modifiche necessarie per accogliere il mutamento della base giuridica imposto dalla sentenza della Corte di giustizia, confermi l'organizzazione, le procedure e l'impianto complessivo del sistema per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, già definito e concretamente realizzato da questi ultimi, sulla base della direttiva precedente.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.